



TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA

VOLONTARIA GIURISDIZIONE

Il Tribunale di L'Aquila in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giovanni Spagnoli,

letto il ricorso con cui MOSCARDI Giuseppina, nata a L'Aquila il 04.05.1957, C.F. MSCGPP57E44A345B, ivi residente, diretto ad ottenere il riconoscimento della esclusiva proprietà, ai sensi della Legge n. 346/1976, del fondo rustico, terreno seminativo sito in L'Aquila, frazione Assergi (AQ) distinto in Catasto al Foglio 29 Particella 1601, classe 1, are 1 ca 40, reddito dominicale € 0,47, reddito agrario 0,33 e dell'annesso fabbricato rurale sito in L'Aquila, frazione Assergi (AQ) distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 29 Particella 476 s. 1, cat. C/6 rendita € 14,66, situati in territorio montano, facente parte della frazione di Assergi;

vista l'integrazione documentale depositata dalla ricorrente in data 25.05.2021;

considerato che in tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, l'art. 1159*bis* c.c. richiede che il fondo rustico ricada in un comune classificato montano, non che esso ricada nella zona montana del Comune classificato montano, con la conseguenza che, qualora il Comune presenti le caratteristiche altimetriche previste dalla legge per essere classificato montano (almeno l'80% della superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare o dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non minore di 600 metri), il fondo incluso nel territorio comunale può essere usucapito ai sensi dell'art. 1159*bis* c.c., ancorché si trovi nel livello inferiore del territorio medesimo (*cf.* Cass. civ., Sez. II, 05.07.2012, n. 11312);

rilevato che gli immobili oggetto di causa rientrano all'interno del requisito richiesto dall'art. 1159*bis* c.c.;

rilevato inoltre che il possesso ultraventennale della ricorrente, unito a quello del suo dante causa, non risulta contestato, nè dai registri immobiliari risultano, nel ventennio precedente, trascrizioni di domande contro la ricorrente o il suo dante



causa, dirette a rivendicare la proprietà o altri diritti reali di godimento sui beni oggetto della domanda (*cf.* doc. n. 5 e 6 fascicolo ricorrente);

considerato infine che sono state esperite – in esecuzione del decreto emesso da codesto Tribunale in data 26.11.2020 – tutte le formalità di legge richieste dall’art. 3, comma II della legge 10.5.1976, n. 346 e che non vi è stata opposizione nei termini previsti;

visti gli artt. 1159*bis* c.c. e 3, comma V della legge 10.5.1976, n. 346;

DECRETA

MOSCARDI Giuseppina, nata a L’Aquila il 04.05.1957, C.F. MSCGPP57E44A345B, unica ed esclusiva proprietaria dei beni sopra descritti.

Dispone l’affissione dell’istanza per 90 giorni all’Albo del Comune di L’Aquila, ove risultano situati i fondi, la pubblicazione sul sito del Tribunale e la pubblicazione per estratto, per una sola volta, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro 15 giorni dalla data di affissione sull’albo del comune.

Il presente decreto, qualora non opposto nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza delle pubblicazioni, costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell’art. 2651 c.c.

L’Aquila, 31 maggio 2021

Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli

